

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2023, n. 13-6987

Reg. (UE) n. 1407/2013, Reg. (UE) n. 1408/2013. L.R. 1/2019, L.R. 63/1978, articolo 50. Disposizioni, per l'anno 2023, per la concessione di contributi a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati. Spesa complessiva di euro 1.392.287,69.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che l'articolo 6 della legge regionale 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", come modificato dalla legge regionale 3/2023 (articolo 9), in particolare, sancisce che:

al comma 1, "nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFER), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente, approva un programma pluriennale, con aggiornamento previsto su base triennale, comunque non oltre i cinque anni degli interventi";

al comma 3, lettera e), nel Programma regionale degli interventi rientrano quelli elencati nell'allegato B, nonché ogni altro intervento previsto dalla medesima legge;

al comma 3-bis, il Programma è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro tecnico ed economico regionale, su base triennale, comunque non oltre i cinque anni, con le stesse procedure previste dal comma 1.

Richiamato che:

il sopra citato allegato B, alla lettera gg), riporta, quale intervento da attivare, il credito a breve e medio termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati;

ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della succitata legge regionale 1/2019, "la Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e)";

il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che gli atti emanati per l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 50 della legge regionale 63/1978 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste) disciplina la concessione di contributi, a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati e delle cooperative agricole, per gli interessi su prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario;

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 109, comma 5, e dell'articolo 110, comma 2, lettera a), della legge regionale 1/2019, la suddetta legge 63/1978 resta in vigore fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 succitato;

con la deliberazione n. 11-5559 del 25/03/2013 la Giunta regionale ha approvato il "Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati e da cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale", ai sensi del sopra richiamato articolo 50.

Ritenuto di dare continuità, nelle more dell'approvazione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6 della Legge regionale 1/2019, agli interventi per il sostegno al credito a breve termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati, per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 50 della Legge regionale 63/1978.

Richiamato che:

in data 18 dicembre 2013 sono stati approvati i Regolamenti (CE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis e per quanto riguarda quest'ultimo regolamento, quelli relativi al settore agricolo. Essi danno continuità ai Regolamenti CE n. 1998/2006 e CE n. 1535/2007;

il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, ha modificato il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, prorogandone la validità ed applicazione fino al 31 dicembre 2027, mentre il Regolamento (UE) 2020/972 ha prorogato fino al 31/12/2023 l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Preso atto che a seguito dello scenario politico ed economico internazionale che ha determinato un sensibile aumento dei costi di produzione del comparto agricolo, come emerge dall'Indice ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) che per l'anno 2022 ha rilevato un aumento medio del costo dei fattori di produzione del comparto agricolo pari al 17,39%, il Tavolo per il partenariato agroalimentare, istituito con D.G.R. n. 51-808 del 20 dicembre 2019, riunitosi nella seduta del 07/11/2022 ha incaricato il Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in collaborazione con le principali Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche, di aggiornare, di anno in anno, relativamente al prestito per la conduzione aziendale, gli importi ettaro/coltura (e per UBA) da riconoscere per il calcolo del prestito massimo concedibile ad imprese singole o con meno di cinque Imprenditori agricoli.

Dato atto che il suddetto Settore e le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche, nell'incontro svoltosi il 28 febbraio 2023, hanno concordato sui nuovi importi ettaro/coltura (e per UBA) da riconoscere per il calcolo del prestito massimo concedibile ad imprese singole o con meno di cinque Imprenditori agricoli, prevedendo che, tenuto conto che il tasso Euribor si aggira intorno al 3%, che le previsioni sembrano indicare una ulteriore crescita e che lo spread applicato dagli Istituti bancari varia tra 1 e 3,5 punti percentuali, sia necessario rivedere al rialzo il tasso di contribuzione pubblica per tale intervento, portando il contributo massimo negli interessi a carico della Regione Piemonte sui prestiti per la conduzione aziendale rispettivamente:

- all'1,5% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e al 2% per quelle ubicate in zona di montagna a favore di cooperative agricole ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli;
- al 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e al 2,5% per quelle ubicate in zona di montagna a favore di imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli.

Visto:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.";
- la D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2023-2025.

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.392.287,69, trova copertura:

- per euro 392.287,69 con le minori risorse finanziarie utilizzate per il Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale – annualità 2019-2020-2022, a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 7675/2017, Impegno n. 4338/2018, Impegno n. 14199/2022, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 317 del 11/04/2023 e n. 905 del 14/11/2022;
- per euro 1.000.000,00 con le risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 268645/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - annualità 2023.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Dato atto che le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono concesse nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dai predetti regolamenti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificato dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di dare continuità, nelle more dell’approvazione del programma annuale degli interventi di cui all’articolo 6 della Legge regionale 1/2019, per il combinato disposto dell’articolo 109, comma 5 e dell’articolo 110, comma 2, lettera a), della medesima Legge regionale 1/2019, agli interventi per il sostegno al credito a breve termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati, per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 50 della Legge regionale 63/1978, approvando i criteri di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e destinando per tali finalità complessivi euro 1.392.287,69;

- di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.392.287,69, è finanziato:

- per euro 392.287,69 con le minori risorse finanziarie utilizzate per il Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale – annualità 2019-2020-2022, a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 7675/2017, Impegno n. 4338/2018, Impegno n. 14199/2022, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 317 del 11/04/2023 e n. 905 del 14/11/2022;
- per euro 1.000.000,00 con le risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 268645/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - annualità 2023;

- di stabilire che le risorse finanziarie che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio delle domande di cui agli interventi per il sostegno al credito agrario di conduzione, saranno destinate a finanziare le eventuali domande relative ai medesimi interventi del presente provvedimento ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo l’adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che le agevolazioni previste sono concesse nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 e non devono

essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dai predetti regolamenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato